



TUTEL UNICA PROFESSIONI

SEDE PENALE E ILLECITI AMMINISTRATIVI

La copertura è operante con efficacia retroattiva con le modalità e i termini previsti dall'Art. I - Decorrenza e operatività della garanzia.

La copertura in sede penale e per illeciti amministrativi è prestata anche per la fase precedente la formulazione ufficiale della notizia di reato, ovvero in tutti i casi in cui sia richiesta dall'Autorità Competente la presenza di un Avvocato, per fatti penalmente rilevanti derivanti dal rischio assicurato.

Sono comprese altresì le spese legali e peritali per ottenere il dissequestro dei beni del Contraente e/o Assicurati, con le modalità e termini indicati nelle singole garanzie.

DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali per fatti commessi o attribuiti, nonché in qualità di persona informata sui fatti.

DUPLICE DIFESA PENALE per imputazioni colpose e contravvenzionali. La Società prende atto dell'incarico conferito al Legale liberamente scelto dal Contraente e/o Assicurati, oltre a quello già eventualmente incaricato dalla Compagnia di R.C.

IMPUTAZIONI DOLOSE: rimborso spese subordinatamente ad archiviazione in istruttoria, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato, compresi i casi di derubricazione del reato a colposo.

Esclusioni: casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa, richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.p.p. -c.d. patteggiamento- e ogni altro provvedimento non riconducibile ad archiviazione, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva.

ILLECITI AMMINISTRATIVI: rimborso spese per la presentazione del ricorso all'Autorità Competente, in ogni ordine e grado, avverso tutte le sanzioni comminate agli Assicurati, subordinatamente all'accoglimento anche parziale del ricorso.

MATERIA CONTRIBUTIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, CONTABILE ED AFFINE - DIFESA PENALE: rimborso spese per imputazioni colpose, contravvenzionali e dolose. La garanzia è subordinata ad archiviazione in istruttoria, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato.

Esclusioni: casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa e di richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.p.p. -cd. patteggiamento-, ogni altro provvedimento non riconducibile ad archiviazione, proscioglimento, assoluzione con sentenza definitiva, nonché ammissione all'oblazione.

DIFESA PER ILLECITI AMMINISTRATIVI: rimborso spese per ricorsi avverso gli Illeciti amministrativi, subordinatamente all'accoglimento integrale del ricorso.

Esclusioni: procedimenti innanzi la Corte di Cassazione.



Art. I - DECORRENZA E OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

(Quando comincia la copertura e quando finisce?)

I.1- DECORRENZA DELLA GARANZIA -

premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e sino alle ore 24 del giorno del pagamento (Art. 1901 Cod. Civ.). Il premio è interamente dovuto anche ove contrattualizzato il frazionamento rateale.

Qualora il presente contratto sia emesso senza interruzione della copertura rispetto ad una precedente polizza di Tutela Legale UCA per lo stesso rischio, non si applicano i periodi di carenza e le condizioni di temporale contrattualmente indicati nelle singole garanzie.

I.2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA - La garanzia opera con riferimento alla prima azione, omissione, presunta violazione di norme di legge o contrattuali, a chiunque riferiti -Assicurati, Controparti o Terzi- indipendentemente dalla data in cui i fatti sono conosciuti (principio del cd. Loss Occurrence), fatto salvo quanto eventualmente previsto in deroga dalle singole garanzie.

Qualora tale evento si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento cui si riferisce la prima azione od omissione.

Esclusioni: sinistri insorgenti da patti, accordi anche verbali, obbligazioni contrattuali che al momento del perfezionamento del presente contratto fossero già stati preceduti da diffide, contestazioni e/o equipollenti, o la cui disdetta, rescissione, risoluzione o revisione fossero già state chieste od ottenute da una delle parti, nonché in caso di dichiarazioni inesatte e reticenti (Artt. 1892,1893 Cod. Civ.).

GARANZIA RETROATTIVA - La garanzia opera altresì per IMPUTAZIONI PENALI colpose, dolose e contravvenzionali nonché per ILLECITI AMMINISTRATIVI per eventi/fatti riferiti ai 24 mesi antecedenti al perfezionamento del contratto, purché sconosciuti agli Assicurati o per i quali ragionevolmente non fosse presumibile seguito giudiziale (Artt. 1892,1893 Cod. Civ.). La garanzia non è operante per eventi/fatti verificatisi nei periodi di carenza di 90 giorni antecedenti il perfezionamento del presente contratto.

La garanzia retroattiva è operante esclusivamente a titolo di rimborso subordinatamente ad archiviazione con svolgimento di attività istruttoria del Legale o assoluzione con sentenza definitiva passata in giudicato per le imputazioni penali e accoglimento totale del ricorso per gli illeciti amministrativi.

Esclusioni: casi di estinzione del reato e/o della pena per qualsiasi causa, richiesta di applicazione della pena ex Art. 444 C.p.p. -c.d. patteggiamento- e ogni altro provvedimento non riconducibile ad archiviazione e assoluzione con sentenza definitiva.

- Massimale spese legali e peritali, il massimale previsto per evento si applica per tutti i sinistri per i quali è operante la garanzia retroattiva ed è unico.

Qualora il contratto sia emesso senza interruzione di copertura rispetto ad una precedente polizza di Tutela Legale UCA, si applica il contratto in vigore al momento in cui è insorto il sinistro.

Qualora nel periodo precedente la data di perfezionamento del presente contratto sia stata operante altra polizza stipulata con altre Compagnie che prevedano la garanzia Tutela Legale o comunque il pagamento di Spese Legali a qualsiasi titolo e termine, la garanzia di cui al presente contratto opera a secondo rischio.

La Garanzia RETROATTIVA opera DILATANDO A RITROSO l'AMBITO TEMPORALE DI INSORGENZA DEL SINISTRO per contratti/certificati in vigore, nelle modalità e con i limiti temporali, di materia e di massimale disciplinati in tema di insorgenza del sinistro.

Non amplia il periodo di assicurazione/vigenza del contratto.

GARANZIA POSTUMA - La garanzia ha per oggetto l'estensione temporale del periodo di denuncia del sinistro nei 24 mesi successivi alla data di cessazione degli effetti del contratto, per fatti insorti nel periodo di vigenza della polizza.

Interviene solo una volta cessato il contratto di assicurazione e a condizione che non sia stata rinnovata la polizza e/o il certificato.

Qualora sia emesso nuovo contratto in sostituzione senza interruzione di copertura rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla si applicano le condizioni e massimali oggetto del contratto vigente alla data del sinistro.

Qualora, invece, sia emesso nuovo contratto non in sostituzione di una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della polizza medesima.

- Denuncia dei sinistri e quanto disposto in materia di prescrizione (Art. 2952 Cod. Civ.).

Esclusioni: fatti avvenuti nel periodo di retroattività.

La Garanzia POSTUMA attiene e ha per oggetto l'ESTENSIONE TEMPORALE DEL PERIODO DI DENUNCIA DEL SINISTRO. Non opera pertanto sulla copertura prevista dalla Garanzia Retroattiva che ha per oggetto l'estensione temporale della insorgenza del sinistro.